

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1760)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1974

Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Con decisione numero 1/67 del 21 febbraio 1967 dell'alta autorità della CECA venne instaurato un regime particolare di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere comunitarie, basato su un regime di compensazione multilaterale, rivolto a ripartire una parte degli oneri derivanti dal versamento di detti aiuti per le consegne intracomunitarie di coke e di carbone da coke, destinati alla siderurgia della Comunità.

La validità di tale regime, originariamente stabilito per un periodo di due anni (1967 e 1968), venne successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1969, con decisione numero 2177/68/CECA della Commissione delle Comunità europee in data 27 dicembre 1968.

In applicazione di tale sistema venne posto a carico dell'Italia un onere fino ad un massimo di lire 1.155 milioni per ciascuno dei tre anni considerati. La relativa spesa è stata autorizzata con legge 24 dicembre 1969, n. 978, per gli anni 1967 e 1968 e con legge 25 maggio 1970, n. 375, per il 1969.

Con decisione 70/1/CECA del 19 dicembre 1969, la Commissione delle Comunità europee, perdurando le difficoltà di approvvigionamento di carbone da coke e di coke, ha istituito un successivo sistema comunitario di aiuti a detti prodotti destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni 1970, 1971 e 1972 in sostituzione di quello previsto dalla decisione 1/67 citata.

Secondo tale sistema, che prevedeva anche un contributo a carico della CECA, l'Italia era tenuta a versare il contributo massimo di lire 850 milioni per il 1970, di lire 680 milioni per il 1971 e di lire 510 milioni per il 1972.

La relativa spesa è stata autorizzata con legge 19 luglio 1971, n. 554.

Con decisione 73/287 CECA del 25 luglio 1973 la Commissione delle Comunità europee, considerata la situazione del mercato carbonifero, ha istituito un ulteriore sistema di aiuti al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia comunitaria per gli anni dal 1973 al 1978. Tale decisione, che

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevede sovvenzioni a carico degli Stati membri, della CECA e dell'industria siderurgica, impegna l'Italia a versare un contributo massimo di lire 2.985 milioni così ripartito:

per il 1973 lire 705 milioni;
per il 1974 lire 630 milioni;
per il 1975 lire 555 milioni;
per il 1976 lire 555 milioni;
per il 1977 lire 307,5 milioni;
per il 1978 lire 232,5 milioni.

Per provvedere all'impegno assunto è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare la spesa di lire 2.985 milioni quale onere posto a carico dell'Italia per i sei anni sopracitati (art. 1).

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico e con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974 (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 2.985 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 705 milioni per l'anno 1973, di lire 630 milioni per l'anno 1974, di lire 555 milioni per l'anno 1975, di lire 555 milioni per l'anno 1976, di lire 307,5 milioni per l'anno 1977 e di lire 232,5 milioni per l'anno 1978, in attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 73/287 CECA del 25 luglio 1973, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per i sei anni sopra precisati.

Art. 2.

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico e con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.